

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2007.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2007/11/CE della Commissione e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Tredicesima modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2007);

Vista la direttiva 2007/11/CE della Commissione del 21 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozone, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozone, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 12 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozone, S-metolachlor e tribenuron, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.

Art. 2.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva milbemectin indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.

Art. 3.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, metossifenozone e thiacloprid, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.

Art. 4.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva metossifenozone, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva milbemectin, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 276

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenoziide, S-metolachlor e tribenuron sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva milbemectin sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministero della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ACETAMIPRID (insetticida)	Agrumi.....	1 p	
	Pomacee, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili).....	<u>0,1</u> p	
	Ciliegie.....	<u>0,2</u> p	
	Prugne.....	<u>0,02</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,01</u> * p	
	Pomodori, melanzane.....	<u>0,1</u> p	
	Peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile.....	<u>0,3</u> p	
	Dolcetta, lattuga.....	<u>5</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,01</u> * p	
	Legumi da granella.....	<u>0,01</u> * p	
	Semi di cotone.....	<u>0,02</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,01</u> * p	
	Patate.....	<u>0,01</u> * p	
	Tè.....	<u>0,1</u> * p	
	Luppolo.....	<u>0,1</u> * p	
	Cereali.....	<u>0,01</u> * p	
	Tabacco (fresco).....	1	
	Tabacco (essiccato commerciale).....	5	
IMAZOSULFURON (diserbante)	Frutta.....	<u>0,01</u> * p	
	Ortaggi.....	<u>0,01</u> * p	
	Legumi da granella.....	<u>0,01</u> * p	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,01</u> * p	
	Patate.....	<u>0,01</u> * p	
	Tè.....	<u>0,02</u> *	
	Luppolo.....	<u>0,02</u> *	
Cereali.....	<u>0,01</u> * p		
METOSSIFENOZIDE (insetticida)	Agrumi, uve da tavola e da vino, kiwi.....	1 p	
	Pomacee.....	2 p	
	Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) ...	<u>0,3</u> p	
	Altra frutta.....	<u>0,02</u> * p	
	Pomodori.....	2 p	
	Peperoni.....	1 p	
	Melanzane.....	<u>0,5</u> p	
	Fagioli con baccello.....	<u>0,2</u> p	
	Altri ortaggi.....	<u>0,02</u> * p	
	Legumi da granella.....	<u>0,02</u> * p	
	Semi di soia, semi di cotone.....	2 p	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,05</u> * p	
	Patate.....	<u>0,02</u> * p	
	Tè.....	<u>0,05</u> * p	
	Luppolo.....	<u>0,05</u> * p	
Cereali.....	<u>0,05</u> * p		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= PP ^m)	Note
	Vino.....	0,05	
MILBEMECTIN (insetticida - acaricida)	Frutta a guscio (con o senza guscio)	0,1* p	Somma di MA4 + 8,9Z-MA4, espressa in milbemectin
	Altra frutta.....	0,05* p	
	Ortaggi.....	0,05* p	
	Legumi da granella.....	0,05* p	
	Semi oleaginosi.....	0,1* p	
	Patate.....	0,05* p	
	Tè.....	0,1* p	
	Luppolo.....	0,1* p	
	Cereali.....	0,05* p	
S-METOLACHLOR (diserbante)	Frutta.....	0,05* p	Compresi altri miscugli di costituenti isomeri, tra cui S-metolachlor (somma degli isomeri)
	Ortaggi.....	0,05* p	
	Legumi da granella.....	0,05* p	
	Semi oleaginosi.....	0,1* p	
	Patate.....	0,05* p	
	Tè.....	0,1* p	
	Luppolo.....	0,1* p	
	Cereali.....	0,0 p	
	Barbabietole da zucchero.....	0,2	
THIACLOPRID (insetticida)	Pomacee, albicocche, ciliegie, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	0,3 p	
	Prugne.....	0,1 p	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche).....	0,5 p	
	Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche).....	1 p	
	Altra frutta.....	0,02* p	
	Pomodori, melanzane.....	0,5 p	
	Peperoni, fagioli (con baccello).....	1 p	
	Cucurbitacee con buccia commestibile.....	0,3 p	
	Meloni, cocomeri.....	0,2 p	
	Lattughe e simili.....	2 p	
	Erbe aromatiche.....	3 p	
	Altri ortaggi.....	0,02* p	
	Legumi da granella.....	0,02* p	
	Semi di colza.....	0,3 p	
	Altri semi oleaginosi.....	0,05* p	
	Patate.....	0,02* p	
	Tè.....	0,05* p	
	Luppolo.....	0,05* p	
	Cereali.....	0,02* p	
TRIBENURON METILE (diserbante)	Frutta.....	0,01* p	
	Ortaggi.....	0,01* p	
	Legumi da granella.....	0,01* p	
	Semi oleaginosi.....	0,01* p	
	Patate.....	0,01* p	
	Tè.....	0,02*	
	Luppolo.....	0,02	
	Cereali.....	0,01* p	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f); della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva con effetto al 21 marzo 2011

ALLEGATO 2

I limiti massimi di residui delle sostanze attive ACETAMIPRID, METOSSIFENOZIDE e THIACTOPRID sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

PARTE A

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari		per carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406	Per uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0407 00 e 0408
	ACETAMIPRID e il suo metabolita IM-2-1	Carne 0,05* p; fegato 0,1 p; rognoni 2 p; grasso 0,05* p; altri 005* p	0,05* p	0,05* p
	METOSSIFENOZIDE	0,01 p	0,01* p	0,01* p
	THIACTOPRID	Carne 0,05 p; fegato 0,1 p; rognoni 0,3 p; grasso 0,05 p; altri 0,01* p	0,03 p	0,01* p

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f); della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 21 marzo 2011.

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO⁽¹⁾ E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

⁽¹⁾ Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva metossifenozone sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva milbemectin sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministero della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
METOSSIFENOZONE (insetticida)	Arancio, mandarino, clementino, melo, pero, vite da vino	14				
	Pesco, nettarino, vite da tavola	7				
MILBEMECTIN (insetticida - acaricida)	Melo	14				Non applicare alle colture al momento della fioritura
	Fragola.....	3				

07A09147